



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 19 maggio 2022 avanti al
Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**,
all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 221, comma 4, l.
77/20, nella causa iscritta al N. 1468/21 R.G.
e promossa da..... (Avv.ti M. Riommi, D. Verduchi e
A. Pesenti)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione

(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 221, comma 4 l.
77/20, le note di trattazione scritta, le
conclusioni delle parti, nonché i motivi a
sostegno, pronuncia la seguente

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento
del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificatoconveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione per sentir accertare il proprio diritto al computo dell'anzianità di servizio dal momento della prima assunzione con contratto a tempo determinato e per sentirlo conseguentemente condannare ad inquadrarlo nella fascia stipendiale conseguente a tale riconoscimento, nonchè al pagamento delle relative differenze stipendiali, quantificate in € 2.917,00.

La ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo l'1.9.2015 quale docente di scuola primaria, dando però atto di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione come docente di scuola dell'infanzia e primaria, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi dall'11.10.2020 al 31.8.2015.

In particolare la ricorrente lamentava di aver ottenuto il riconoscimento, ai fini giuridici edeconomici, di soli 6 anni e 8 mesi, a fronte di

7 anni e 11 mesi di servizio utile ai fini dellaprogressione stipendiale.

La ricorrente, nel richiamare la disciplina sulla ricostruzione di carriera nella scuola pubblica, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 che prevede un divieto generale di



discriminazione tra lavoratori a termine e



lavoratori a tempo indeterminato comparabili, nonché dell'art. 83 d.p.r. 417/74, per il quale "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto.

Il Ministero, dopo aver preliminarmente eccepito la prescrizione delle pretese (quinquennale in ordine alle differenze stipendiali e decennale in ordine al riconoscimento degli anni di anzianità), richiama, nel merito, la correttezza dell'anzianità attribuita.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, l. 77/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.

Per quanto attiene alla domanda di valorizzazione degli interi periodi di lavoro a



termine e di condanna al pagamento delle



differenze stipendiali va ricordato che secondo l'art. 4 dell'Accordo Quadro solo in mancanza di "ragioni oggettive" che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratti a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale di quello assunto con contratto a tempo indeterminato, con disapplicazione delle disposizioni collettive che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Nell'ambito del diritto nazionale, la ricostruzione della carriera del personale docente non di ruolo avviene in base all'art. 485, primo comma, d.lgs. 297/1994 (da leggere unitamente alla previsione dell'art. 4 c. 3 l. 399/1988) secondo cui "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, aifini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodoeventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sonoconservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".



L'art. 489, primo comma, d.lgs. 297/1994, stabilisce che "ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dell'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione". In proposito, in base all'art. 11, comma 14, l. 124/1999, "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

Sull'argomento, la Suprema Corte ha recentemente affermato che "la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della





funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche" (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).

La Corte ha quindi "escluso che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei puntiche precedono" (così, in motivazione, cass. civ.31149/19).

In particolare, la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta, ragion per cui "l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia





giustificata da una ragione obiettiva" (così, inmotivazione, cass. civ. 31149/19).

Spiega quindi la Corte che "nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile" (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).

Così inquadrati i principi, secondo quanto risulta dal decreto di ricostruzione della carriera, alla ricorrente sono stati riconosciuti 6 anni e 8 mesi utili ai fini giuridici ed economici, oltre ad 1 anno e 4 mesi utili solo ai fini economici ed utilizzabili ai





fini della successiva progressione stipendiale in base all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88 (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

A fronte di ciò la ricorrente, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, rivendica 7 anni e 11 mesi di servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale e rispetto ad esso l'amministrazione, nell'ambito delle considerazioni circa l'anzianità più favorevole, contesta solo la riconoscibilità di 1 mese e 12 giorni, trattandosi di servizio reso in altro ruolo, precisamente quello della scuola d'infanzia.

Per il resto, l'amministrazione sostiene che l'anzianità riconosciuta alla ricorrente, sommando quella utile ai fini giuridici ed economici a quella utile solo ai fini economici, sarebbe più favorevole di quella rivendicata dalla docente.

Tale ragionamento non può essere condiviso, posto che l'anzianità ai fini sia giuridici che economici riconosciuta dal Ministero è inferiore rispetto a quella che la ricorrente può effettivamente vantare senza gli abbattimenti derivanti dall'applicazione del criterio di cui all'art. 485 d.lgs. 297/94 e ciò comporta un ritardo nell'attribuzione della posizione stipendiale di aa. 9, come riconosciuto dal Ministero.

E' vero che l'anzianità utile ai soli fini economici sarebbe recuperata al maturarsi del



sedicesimo anno di servizio, secondo la previsione dell'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88 per cui, al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Tuttavia, risulta abbastanza evidente che è più favorevole il riconoscimento, sin dalla ricostruzione della carriera e sotto forma di anzianità utile ai fini sia giuridici che economici, dell'intero servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale, perché ciò consente una più rapida progressione stipendiale.

E' però ovvio che la medesima anzianità non può essere utilizzata doppiamente, per cui, una volta ammesso che la ricorrente ha diritto al riconoscimento, al momento della ricostruzione della carriera, del servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale maturato durante i rapporti a termine senza gli abbattimenti di cui all'art. 485 d.lgs. 294/97, non potrà più vantare alcuna



anzianità utile ai fini solo economici, essendo stata interamente ricompresa nell'ambito della complessiva anzianità utile ai fini sia giuridici che economici.

In altri termini, lo stesso periodo non può essere utilizzato prima nell'ambito dell'anzianità utile ai fini sia giuridici che economici e poi, successivamente, come anzianità utile ai fini di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r.399/88.

Del resto, la stessa Corte di cassazione ha escluso che l'assunto a tempo determinato possa pretendere l'applicazione di una commistione di regimi, ragione per cui, ove la ricorrente abbia già avuto l'adeguamento stipendiale conseguente all'applicazione dell'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88, l'amministrazione potrà procedere ad un eventuale conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante per effetto dell'odierno accertamento. Per quanto riguarda, infine, il servizio pari ad

1 mese e 12 giorni prestato presso la scuola dell'infanzia, questo va escluso dal computo secondo la chiara indicazione di cui all'art.485 d.lgs. 294/97.

In definitiva, meritando adesione i conteggi elaborati dall'amministrazione, organo tecnico particolarmente competente nella materia, va accertato il diritto della ricorrente alla posizione di anni 9 a decorrere dall'11.11.2016, con beneficio economico dall'1.11.2016, e con diritto alle differenze retributive pari ad €





2.869,12, oltre alle successive maturante ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione, seguono la soccombenza nella misura di 2/3, potendo compensarsi nella misura di 1/3, alla luce della parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1468/21 r.g.:

- 1) dichiara il diritto della ricorrente alla collocazione nella posizione stipendiale di anni 9 a decorrere dall'11.11.2016, con beneficio economico dall'1.11.2016, e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive pari ad € 2.869,12, oltre alle successive maturante ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- 3) condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione di 2/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore terzo.

Bergamo, 19 maggio 2022

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini







Firmato Da: BERTONCINI MONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29615516119484a1
Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79446369d4270df0c4f0d2af60abb29c

